



COMUNE DI CUTROFIANO

Provincia di Lecce

Settore Tecnico

REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI CAMPI ELETTROMAGNETICI PRODOTTI DA SISTEMI DI TELECOMUNICAZIONE E RADIOTELEVISIVI (LEGGE 22/1/2001, N° 36 — ART. 8, COMMA 6)

FINALITA'

ART. 1 — Il presente regolamento disciplina l'installazione degli impianti di telecomunicazione e radiotelevisione nel territorio di Cutrofiano, ai sensi e per gli effetti di cui al comma 6 dell'art. 8 della legge 22/1/2001, n° 36. Lo scopo è la tutela della salute della popolazione dall'esposizione a campi elettromagnetici, oltre che quella dell'ambiente e del paesaggio, ai sensi degli artt. 32 e 117 della Costituzione, nei limiti e nei modi previsti dalla normativa nazionale che regola l'emissione delle onde elettromagnetiche e in attesa dei relativi decreti attuativi.

ART. 2 — Il presente regolamento ha per oggetto gli impianti, i sistemi e le apparecchiature per usi civili che possono comportare l'esposizione della popolazione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici di qualsiasi frequenza ed intensità. Il presente regolamento si applica in particolare agli impianti radioelettrici, compresi le stazioni radio per telefonia mobile e gli impianti fissi per radiodiffusione e telediffusione.

REGIME AUTORIZZATORIO

ART. 3 — L'installazione di qualsiasi impianto fisso o mobile per l'emittenza radio, radiotelevisiva, telefonica e in ogni modo di tutti gli impianti che comportano l'esposizione a campi elettromagnetici ad alta frequenza per la popolazione, è subordinata ad autorizzazione o concessione edilizia, nel rispetto delle norme vigenti in materia urbanistica ed edilizia e secondo le procedure, gli istituti e i limiti di esposizione previsti negli allegati A, B, e C del presente regolamento.

ART. 4 — Per la modifica delle caratteristiche degli impianti esistenti o il trasferimento di titolarità è necessaria una nuova valutazione da parte dell'Ufficio Tecnico che, se lo ritiene, può richiedere l'avvio di un nuovo iter autorizzatorio. Nel caso in cui la realizzazione dell'impianto determini una modificazione d'uso del sito ospitante, l'attivazione di detto impianto è subordinata al certificato di idoneità al nuovo uso.

ART. 5 — L'autorizzazione o concessione edilizia non può prescindere dal rispetto dei vincoli monumentali, architettonici e ambientali, ai sensi anche del D.Lgs. n. 490/99.

ART. 6 — L'installazione e l'uso degli impianti devono essere sottoposti, ove previsto dalla normativa ad opportune procedure di V.I.A. (Valutazione Impatto Ambientale), ai sensi dell'art. 2 della legge n° 189/97 e all'attività di vigilanza e di controllo prevista dall'art. 1 della legge n° 36/2001.

ART. 7 — La somma dei contributi di più sorgenti di elettromagnetismo deve essere minore del limite stabilito per legge. Nel caso ciò dovesse verificarsi sarà il richiedente ultimo ad adeguarsi alla norma.

DISPOSIZIONE URBANISTICA

ART. 8 — Le società concessionarie che volessero installare degli impianti, hanno l'obbligo, in via preventiva, di prendere visione dei siti suggeriti dall'Amministrazione e riportati in apposita tavola planimetrica, da approvarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente Regolamento con deliberazione della G.C., previo esame da parte della Commissione Consiliare all'Urbanistica, allo scopo di consentire una ottimale pianificazione dell'intero sistema degli impianti di telecomunicazione. Le modifiche od integrazioni alla tavola di cui sopra dovranno essere adottate con la stessa procedura prevista per la sua approvazione.

Gli impianti dovranno essere installati prioritariamente sulle aree esterne al centro abitato di proprietà comunale individuate in detta tavola dall'Amministrazione Comunale, nel rispetto della distanza fissata nel successivo art. 10 e dei divieti di cui al successivo art. 11. Per la concessione di dette aree è fissato il canone di locazione in £. 15.000.000 ad anno.

Nelle more di tale approvazione le società hanno comunque l'obbligo di concordare con l'Amministrazione Comunale la dislocazione degli impianti richiesti.

ART. 9 — Nel caso in cui l'Amministrazione Comunale non sia in grado di indicare siti di sua proprietà, sarà possibile installare impianti anche su siti privati esterni al centro abitato, sempre nel rispetto della distanza fissata nel successivo art. 10 e dei divieti di cui al successivo art. 11.

Per ogni impianto di tale tipo sarà dovuta all'Amministrazione, da parte del concessionario, la somma di £. 3.000.000 ad anno, quale recupero spese per il controllo e la verifica dei valori emessi o per altri eventuali costi inerenti l'impianto, nonché per la promozione di campagne di prevenzione e sensibilizzazione.

ART.10 — Si precisa che la distanza da rispettare per l'installazione degli impianti di cui all'art. 2 del presente regolamento è di mt. 200 dal centro abitato, così come definito dallo strumento urbanistico generale, comprese le zone di completamento ed espansione edilizia.

ART. 11 —

- 1) E' vietata l'installazione di sistemi radianti relativi agli impianti di remittenza radiotelevisiva, su ospedali, case di cura e di riposo, scuole ed asili nido e a distanze inferiori a 200 mt. dal perimetro esterno di predette strutture.
- 2) E' vietata l'installazione di stazioni radio base per telefonia mobile su ospedali, case di cura e di riposo, scuole ed asili nido e a distanze inferiori a mt. 100 dal perimetro esterno di dette strutture. Tra le direttive di propagazione principale di detti impianti e le strutture in questione deve essere previsto in un angolo di almeno 30°.
- 3) E' vietata l'installazione degli impianti e delle apparecchiature con potenza massima irradiata in antenna pari o inferiore a 5 watt ad una altezza inferiore ai 4 metri dal suolo.
- 4) Le localizzazioni degli impianti sono altresì vietate in :
 - a) aree vincolate ai sensi del D.Lgs n. 490 del 29 ottobre 1999;
 - b) aree classificate di interesse storico-architettonico;
 - c) aree di pregio storico, culturale e testimoniale;
 - d) parchi naturali e aree protette;
 - e) aree sottoposte a vincolo dal P.U.T.T. della Regione Puglia
- 5) Per gli interventi in aree soggette a vincoli diversi da quelli di cui al precedente comma l'installazione degli impianti ed apparecchiature è comunque subordinata alla presentazione dei relativi provvedimenti autorizzativi richiesti.

ART. 12 — Le società concessionarie sono obbligate, ove possibile, ad utilizzare per propri impianti tralicci o strutture portanti comuni. Tali strutture possono essere di proprietà di un singolo concessionario. In tal caso gli utilizzatori corrisponderanno al proprietario delle strutture un'equa indennità a compensazione dei costi di costruzione e manutenzione.

ART. 13 — Le somme percepite per la locazione delle aree di cui all'art. 8 e quelle non utilizzate per gli interventi di cui all'art. 9 dovranno essere destinate esclusivamente al miglioramento dell'ambiente ed alla qualità della vita ed investite pertanto in verde pubblico, arredo urbano ed attrezzature sportive.

VIGILANZA E CONTROLLI

ART. 14 — Per l'attività di controllo e vigilanza sanitaria, il Comune si avvale degli organismi di cui all'art. 14 della legge n. 36 del 2001.

E' facoltà dell'Amministrazione effettuare i controlli utilizzando mezzi propri, cioè sistemi di misurazione sia fissi che mobili dei quali l'Amministrazione si impegna a dotarsi per consentire misurazioni continue e senza preavviso.

ART- 15 — Il personale incaricato dei controlli, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza e di controllo, può accedere agli impianti che costituiscono fonte di emissione elettromagnetica e richiedere le informazioni e i documenti necessari per l'espletamento delle proprie funzioni.

ART. 16 — Nel caso che i valori limite previsti dalla normativa generale di riferimento e richiamati nell'allegato D del presente regolamento fossero violati, si applicheranno le sanzioni di cui all'art. 15 della legge n. 36/2001.

NORME TRANSITORIE

ART. 17 — Gli impianti esistenti, autorizzati prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, saranno trasferiti d'intesa con le Società concessionarie su siti pubblici o privati nel rispetto delle indicazioni di cui agli artt. 8 — 9 — 10 — 11 del presente regolamento, entro il termine massimo di due anni dalla sua entrata in vigore.

In ogni caso dall'anno successivo all'entrata in vigore del presente regolamento i gestori degli impianti esistenti dovranno corrispondere al comune la somma di cui al 2° comma del precedente art. 9. In caso di delocalizzazione degli impianti esistenti su siti pubblici dovrà essere corrisposto al comune un canone annuo di £. 15.000.000, calcolato a partire dalla data di messa in funzione dell'impianto delocalizzato.

All'entrata in vigore dei decreti attuativi e del regolamento di cui alla legge quadro n. 36/2001 e della normativa regionale ad essa legge collegata, le disposizioni di cui al presente regolamento continuano ad avere efficacia per quanto e se non in contrasto con le prescrizioni normative di tali atti.

ALLEGATO A

ITER AMMINISTRATIVO

Le società concessionarie che intendano installare o modificare impianti di cui all'art. 2 devono Presentare all'Ufficio Tecnico del Comune domanda di autorizzazione o concessione edilizia, corredata dalla documentazione tecnica prevista **nell'allegato B "Protocollo Tecnico Operativo"**. La domanda avvia il procedimento amministrativo che dovrà avere durata massima di 60 giorni. Entro 10 giorni dalla ricezione della domanda, l'Ufficio Tecnico del Comune comunica al richiedente il nominativo del responsabile del procedimento e la data entro la quale concluderà l'iter autorizzativo.

Entro 15 giorni dalla ricezione della domanda, il responsabile del procedimento richiede eventuali integrazioni e/o chiarimenti ai soggetti gestori. La richiesta di integrazioni determina la sospensione dei termini del procedimento, che riprenderanno dalla data di presentazione delle integrazioni richieste.

Successivamente all'istruzione della pratica e, comunque entro trenta giorni dalla presentazione della stessa, il responsabile del procedimento ne dà notizia alla cittadinanza e fissa un congruo periodo di tempo (orientativamente 15 giorni) per le eventuali osservazioni da parte dei titolari di interessi pubblici o privati nonché dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dall'installazione dell'impianto.

Il responsabile del procedimento, sulla base della documentazione presentata, acquisite le eventuali osservazioni di cui al punto precedente e previa acquisizione del parere della Commissione Edilizia Comunale, ove prevista, e della Commissione Consiliare all'Urbanistica, esprime il proprio motivato parere.

Nell'esprimere il proprio motivato parere, il responsabile del procedimento dovrà esaminare le eventuali osservazioni espresse dalla cittadinanza dandone atto nel parere.

Nel caso in cui il parere sia favorevole l'iter procedurale si conclude col rilascio di una concessione o autorizzazione edilizia subordinata alla sottoscrizione dello schema di convenzione di cui all'allegato C.

Successivamente all'installazione il gestore dovrà comunicare all'Ufficio Tecnico e all'A.R.P.A. se operante o al P.M.P. dell'A.S.L. competente quanto segue :

- a. la data di messa in servizio dell'impianto;
- b. entro 10 giorni dalla messa in servizio dell'impianto il risultato della misura di campo elettrico eseguita con il proprio segnale in aria in situazione di valore massimo sui medesimi bersagli considerati in sede di indagine circa il valore di fondo ovvero ante operam.

ALLEGATO B

PROTOCOLLO TECNICO OPERATIVO

L'allegato fissa :

- I dati progettuali, le certificazioni e i pareri necessari per l'effettuazione delle valutazioni preventive relative ai progetti di nuovi impianti o alla modificazione di impianti esistenti.
- Le modalità tecnico operative per la stima e la valutazione dei campi elettromagnetici.

DATI PROGETTUALI - CERTIFICAZIONI - PARERI

L'istanza di autorizzazione o concessione edilizia, datata e firmata dal titolare o dal legale rappresentante della società richiedente, dovrà essere corredata dai seguenti elaborati tecnici:

- 1) Progetto dettagliato dell'installazione che contenga :
 - i dati catastali e/o geografici per identificare con precisione il luogo ove è previsto l'insediamento dell'impianto;
 - le planimetrie regionali della zona in scala 1 : 25.000 o 1 : 10.000 e catastali in scala 1 : 2.000 o 1 : 4.000 ;
 - estratto dello strumento urbanistico vigente riferito all'area interessata;
 - gli elaborati grafici del sito previsto per l'insediamento ante operam e post operam con la struttura dell'impianto, prospetto, pianta e l'indicazione della sua recinzione;

- la documentazione fotografica dei luoghi circostanti inquadrati dal punto di installazione delle antenne con orientamento coerente alla direzione di puntamento delle antenne stesse;
 - le altezze relative dal centro geometrico del sistema radiante delle antenne rispetto agli edifici o aree accessibili circostanti;
 - le misure previste per rendere inaccessibile l'impianto ai non addetti;
 - la mappa in scala 1: 1.000 degli edifici circostanti la stazione radio base per un raggio di 500 metri con quota relativa alla linea di gronda e al centro elettrico dell'antenna e con l'indicazione dei vincoli esistenti sull'area e/o sugli edifici;
 - indicazione di quali e quanti altri trasmettitori sono installati nella zona interessata (raggio 500 metri dal candidato sito) con precisazioni relative alle distanze di tali trasmettitori dall'impianto che si intende installare o modificare;
- 2) Costruttore, tipo e modello. della sorgente nel suo complesso e dei suoi componenti specificando le seguenti caratteristiche :
- la banda di frequenza o, per gli impianti di tele radiocomunicazioni, la banda operativa - intervallo di frequenza, nella quale opererà l'impianto;
 - il numero di trasmettitori per cella e il numero di celle;
 - la dimensione degli elementi radianti;
 - la potenza nominale in uscita per singolo trasmettitore espressa in W.;
 - la potenza al convettore di antenna per ogni radiante espressa in W.;
 - la potenza nominale irradiata per ogni singola portante radio nella direzione di massima irradiazione (ERP);
 - la direzione di puntamento delle antenne rispetto al Nord geografico;
 - i diagrammi di irradiazione rispetto al piano verticale ed orizzontale;
 - il guadagno;
 - il Tilt elettrico o meccanico;
 - l'altezza del centro elettrico dell'antenna da terra (HCE).
- 3) Studio dell'impianto in relazione ai luoghi circostanti per il rispetto dei valori limite di campo elettromagnetico :
- i calcoli teorici di campo elettromagnetico prodotto dall'impianto (sia da installare che esistenti) relativi alle distanze dal centro elettrico dell'antenna;
 - la relazione tecnica firmata da un esperto del settore, contenente :
 - a) Le valutazioni del fondo elettromagnetico (sia per gli impianti da installare che per quelli esistenti);
 - b) Le valutazioni dell'inquinamento elettromagnetico prodotto dall'impianto (in ipotesi di impianto esistente);
 - c) Studio di impatto ambientale dal quale risulti che la progettazione e la realizzazione di tali impianti produce valori di campo elettromagnetico più basso possibile in un raggio di mt. 500 da tali fonti radianti, compatibilmente con la qualità del servizio svolto dal sistema, al fine di minimizzare l'esposizione della popolazione;
- 4) Dichiarazione di assunzione di responsabilità del tecnico incaricato della progettazione con indicato il titolo di studio e requisiti specifici di titolarità per la 46/90 e 314/92;
- 5) Segnalazione del responsabile della sicurezza del cantiere e/o dell'impianto (547/55, 626/94, 818/84);
- 6) Parere preventivo del Settore Fisico Ambientale del P.M.P. dell'AUSL LE/1, in attesa dell'operatività dell'Agenzia Regionale Protezione Ambiente, sul rischio elettromagnetico dell'impianto in relazione alla popolazione ivi residente e agli altri eventuali impianti T.L.C. presenti nella zona;

- 7) Parere preventivo delle Unità Operative di Igiene Pubblica delle AUSL territorialmente competenti, a tutela della salute umana, in relazione ad aree particolarmente dense di popolazione o sedi di ricettori sensibili.
- 8) Certificazione di V.I.A., secondo le competenze e le procedure previste dalla legislazione nazionale e regionale vigente o a richiesta dell'Ufficio Tecnico per tipi di impianti che, pur non ricompresi negli allegati di cui a tale legislazione, presentino per tipologia, dimensione, localizzazione, vulnerabilità dei siti interessati rilevanti problemi di impatto ambientale, ai sensi dell'art. 4 comma 7 della L.R. n. 11/2001;

DEI CAMPI ELETTROMAGNETICI

Il soggetto gestore dovrà produrre una misurazione dell'impatto ambientale generato dall'impianto in riferimento ai valori "Limite di esposizione" e "Misure di cautela ed obiettivi di qualità fissati dagli artt. 3 e 4 del D.M. n.381/98, e così come richiamati e definiti nell'allegato D del presente regolamento.

La valutazione dovrà dimostrare che l'emissione di campo e.m. dovuto all'impianto in progetto, aggiunto al valore di fondo misurato ante operam sui bersagli presi in esame, rispetta i limiti di legge. In particolare dovranno essere riportati tutti i calcoli effettuati per giungere alle conclusioni.

Ai fini della valutazione occorrerà siano numericamente stimate le tre dimensioni dei parallelepipedi involuanti i lobi di emissione delle antenne in funzione dei due valori di campo coi, (20 e 6 V/m).

Il volume di rispetto ai 20 V/m deve essere dichiarato inaccessibile ed interdetto all'accesso di individui della popolazione attraverso opportuni provvedimenti restrittivi.

I volumi di rispetto relativo ai 6 V/m dovranno essere rappresentati planimetricamente ed in sezione verticale su apposito elaborato grafico in scala 1 : 1000 atto a dimostrare l'assenza di intersezioni sia orizzontali che verticali con l'edificato circostante. Le sezioni dovranno essere costruite sul piano verticale contenente la direzione di massimo irradiazione di ciascuna antenna trasmittente e mostrare il rapporto reciproco fra volume di rispetto ai 6 V/m e l'edificio/i bersaglio/i maggiormente sollecitato/i. In caso di dubbio causato da possibile interferenza fra volume di rispetto (parallelepipedo) ed edificio con permanenza di persone oltre le quattro ore, si richiede stima puntuale del valore di campo e.m. in corrispondenza di tale possibile interferenza.

L'elaborato di cui al punto precedente potrà essere prodotto oltre che su supporto cartaceo anche su supporto informatico nel qual caso dovrà avere formato DWG o DXF.

ALLEGATO C

LIMITE DI ESPOSIZIONE PER LA POPOLAZIONE AI CAMPI ELETTROMAGNETICI

1. Nel caso di esposizione al campo elettromagnetico i livelli dei campi elettrici, magnetici e della densità di potenza, mediati su area equivalente alla sezione verticale del corpo umano e su un qualsiasi intervallo di sei minuti non devono superare i valori in tabella 1:

Tabella 1

Frequenza f in MHz	Valore efficace di intensità di campo elettrico E in V/m	Valore efficace di intensità di campo magnetico H in A/m	Densità di potenza dell'onda piana equivalente in W/mq.
0.1 - 3	60	0.2	-
>3 - 3.000	20	0.05	1
>3.000 — 300.000	40	0.1	4

2. In presenza di più sorgenti, il limite complessivo di esposizione è 1, da ottenere come somma dei contributi normalizzati delle singole sorgenti: tali contributi sono determinati dividendo il quadrato del valore misurato del campo elettrico oppure del campo magnetico per il quadrato del valore limite corrispondente oppure, per frequenze comprese fra 3 MHz e 300 GHz, dividendo la densità di potenza per il corrispondente valore limite.
La procedura da seguire per la riduzione a conformità è quella prevista dall'allegato C del D.M. 10/9/98 n. 381.
3. Applicando il principio di "minimizzazione" contenuto nel D.M. 10/9/98 n. 381, l'installazione di impianti per telefonia cellulare in corrispondenza di edifici adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore, comunque distanti almeno 100 mt. non devono essere superati in modo cautelativo i seguenti valori limite, mediati su un'area equivalente alla sezione verticale del corpo umano e su un qualsiasi intervallo di sei minuti:

Tabella 2

Frequenza f in MHz	Valore efficace di intensità di campo elettrico E in V/m	Valore efficace di intensità di campo magnetico H in A/m	Densità di potenza dell'onda piana equivalente in W/mq.
0.1 - 3	6	0.016	--

Tabella 3

Frequenza f in MHz	Valore efficace di intensità di campo elettrico E in V/m	Valore efficace di intensità di campo magnetico H in A/m	Densità di potenza dell'onda piana equivalente in W/mq.
>3 — 300.000	6	0.016	0.025